

ASSINDATCOLF

ASSOCIAZIONE SINDACALE NAZIONALE DATORI DI LAVORO DOMESTICO
ADERENTE ALLA CONFEDILIZIA - COMPONENTE FIDALDO

LICenziato PER LA
STAMPA IL 15/5/2015

DIREZIONE E REDAZIONE IN VIA PRINCIPESSA CLOTILDE, 2 INT. 4 - 00196 ROMA
TEL. 06.32.65.09.52 FAX 06.32.65.05.03 nazionale@assindatcolf.it www.assindatcolf.it

NOTIZIARIO BIMESTRALE FUORI COMMERCIO DIFFUSO
ESCLUSIVAMENTE DALL'ASSOCIAZIONE

SPEDIZ. IN ABB. POSTALE AL 70% ROMA
REGISTRATO AL TRIBUNALE DI ROMA, NR. 265/02

È TEMPO DI DICHIARAZIONE REDDITI ENTRO IL 7 LUGLIO PRESENTAZIONE DEL 730

Anche quest'anno, grazie alla convenzione con il CAF CSA srl, l'Associazione è disponibile per assistere i soci ed i loro dipendenti negli adempimenti fiscali della dichiarazione dei redditi. Il nostro personale, pertanto, dietro apposita delega, potrà:

- scaricare il "730 precompilato" predisposto dall'Agenzia delle Entrate;
- convalidare il "730 precompilato" senza effettuare alcuna modifica;
- correggere il "730 precompilato" e, se necessario, procedere all'integrazione degli oneri che non sono stati inseriti;
- predisporre ed inviare il "730 ordinario", ossia il modello 730 che non contiene alcuna informazione fiscale, ma deve essere compilato *ex novo*.

Ricordiamo che con riferimento al 2014 il modello "precompilato" è già completo di informazioni che l'Agenzia delle Entrate raccoglie attraverso il CU, tramite le comunicazioni effettuate all'Agenzia dagli istituti che erogano i mutui o dagli enti previdenziali, come ad esempio le informazioni inviate dall'INPS sul versamento dei contributi per i lavoratori domestici. Chi riceve il "730 precompilato" e non vuole utilizzarlo può presentare la dichiarazione dei redditi con il "730 ordinario"; tale modalità è obbligatoria per il contribuente che non ha ricevuto il "730 precompilato" (ad esempio perché non è in possesso della Certificazione Unica).

Sia il "730 precompilato" che quello "ordinario" devono essere presentati entro il 7 luglio.

Per l'assistenza negli adempimenti sopra indicati la tariffa del CAF, riservata agli associati, ai loro familiari conviventi ed ai loro dipendenti, è stabilita in quote a partire da €15,00.

Sono gratuiti tutti gli altri servizi offerti dal Patronato e dal CAF.

A PAGINA 2 L'AGENDA DELLE SCADENZE FISCALI

NOVITÀ DALL'INPS

L'INPS ha attivato il nuovo servizio "La mia pensione", che consente di simulare quella che sarà presumibilmente la pensione che si avrà al termine dell'attività lavorativa. Il calcolo tiene conto della normativa attualmente in vigore e si basa su tre fondamentali elementi: l'età, la cronistoria lavorativa e la retribuzione/reddito. Anche le lavoratrici domestiche possono accedere a tale servizio perché parte della contribuzione è versata al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. Il servizio è attivo con rilasci successivi per fasce di età:

- dal 1° maggio: lavoratori sotto i 40 anni;
- dal 1° giugno: i lavoratori sotto i 50 anni;
- dal 1° luglio: tutti i lavoratori sopra i 50 anni.

CONVOCATA L'ASSEMBLEA ANNUALE DI ASSINDATCOLF

L'Assemblea dell'Assindatcolf - Associazione Sindacale Nazionale fra i Datori di Lavoro dei Collaboratori Familiari - è convocata, in prima convocazione per le ore 22.00 del giorno 17 giugno 2015, in Roma, presso la Sede Assindatcolf, Via Principessa Clotilde 2 e, ove necessario, in seconda convocazione, per le ore 11.00 del giorno 18 giugno 2015, presso la Sala Cinema dell'Hotel Nazionale, Piazza Montecitorio 131, con il seguente

ordine del giorno:

1. relazione del Presidente;
2. esame del Bilancio Consuntivo anno 2014;
3. relazione dei Revisori dei Conti;
4. approvazione del Bilancio Consuntivo 2014;
5. approvazione dell'entità della quota associativa;
6. determinazione della parte di spettanza della Associazione delle quote associative per l'esercizio 2016 (art. 12, comma 3, p.to a) dello Statuto Assindatcolf);
7. esame del Bilancio Preventivo anno 2015 e delibere conseguenti;
8. definizione del numero dei Componenti il Consiglio Direttivo e nomina dei Componenti di spettanza dell'Assemblea;
9. nomina dei Revisori dei Conti;
10. nomina del Collegio dei Provisori.

Dott. Renzo Gardella
Presidente Assindatcolf

REDAZIONE DEL NOTIZIARIO

Direttore responsabile: Michele Vigne
Responsabile di redazione: Dario Lupi
Coordinatrice: Teresa Benvenuto

Hanno collaborato a questo numero: Teresa Benvenuto, Antonella Berriola D'Alessio, Valentina Carone Fabiani, Alessandra Colicchio, Dario Lupi, Paola Mandarini, Fausta Daniela Petrarolo, Michele Vigne

Via Principessa Clotilde, 2 - 00196 - Roma
Tel. 06.32.65.09.52 - Fax. 06.32.65.05.03
Fotocomposizione e stampa: C.S.R. srl - Roma

**SUL PROSSIMO NUMERO UNO "SPECIALE"
SU NUOVO STATUTO E RISTRUTTURAZIONE
ASSOCIATIVA DI ASSINDATCOLF**



CHIARIMENTI DEL CONSIGLIO DI STATO SULLA PROCEDURA DI EMERSIONE

Anche se sono passati diversi anni dall'entrata in vigore della procedura di regolarizzazione, avvenuta con l'attuazione del D. Lgs n. 109/2012, si torna ancora a parlarne e a precisare cosa si intende per certificazioni rilasciate da "organismi pubblici".

Il **Consiglio di Stato**, con nota prot. n. 1475 dell'11 marzo 2015, a seguito di richiesta di parere tecnico che chiarisca quali siano gli atti classificabili come "PROVENIENTI DA ORGANISMI PUBBLICI", **ha ritenuto che il lavoratore che deve attestare la sua presenza in Italia a far data almeno dal 31 dicembre 2011, non ha l'obbligo di fornire documenti provenienti solo dalla Pubblica Amministrazione, ma sarà sufficiente che gli stessi provengano da soggetti pubblici, privati o municipalizzati, che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione pubblica.** Potrà allegare, quindi, un certificato medico proveniente da strutture pubbliche, o l'iscrizione scolastica dei propri figli, o la tessera nominativa dei mezzi pubblici, o una multa, o il certificato di degenza anche in strutture religiose.

L'Avvocatura di Stato, inoltre, estendendo largamente la dicitura ORGANISMI PUBBLICI, avanza l'ipotesi che si possa ritenere adeguata anche una certificazione medica proveniente da un medico libero professionista; nel caso poi in cui risulti che l'atto è un falso, il medico sarebbe imputabile di falso ideologico.

È necessario invece che dalla certificazione si possa evincere, senza alcun ragionevole dubbio, che lo straniero fosse presente sul territorio italiano, nel rispetto dei tempi stabiliti dal decreto, in maniera ininterrotta, laddove, si chiarisce sempre nella stessa nota, non si deve intendere la presenza costante giornaliera dello straniero sul territorio; è infatti fatta salva la possibilità di un allontanamento, ad esempio per un periodo di ferie, compatibilmente con le norme che disciplinano i singoli rapporti di lavoro.

Si specifica a conclusione che l'assenza, invece, per eventuali espulsioni, rimane un fatto ostativo per la conclusione della regolarizzazione.

JOBS ACT: LAVORO ACCESSORIO ALTO IL RISCHIO DI CONTENZIOSO

Tramite la FIDALDO l'Associazione ha espresso la propria preoccupazione sull'innalzamento del plafond del lavoro accessorio ad € 7.000 anche per il lavoro domestico, senza il massimale di €2.000 per singolo committente, come previsto, invece, per imprenditori e professionisti.

La Federazione ha inviato alla Commissione 11ª del Senato una memoria scritta sullo schema del decreto legislativo n. 158, che all'art. 51 introduce il nuovo

AGENDA DELLE SCADENZE FISCALI

SABATO 2 MAGGIO

Da tale giorno è possibile accettare, modificare e inviare direttamente i modelli 730 all'Agenzia delle Entrate

MARTEDI' 16 GIUGNO

Entro tale data va effettuato il versamento degli eventuali saldo e primo acconto per i contribuenti senza sostituto d'imposta (ad esempio i lavoratori domestici)

MARTEDI' 7 LUGLIO

Ultimo giorno per la presentazione dei modelli 730, sia "precompilato" che "ordinario"

LUNEDI' 30 NOVEMBRE

Entro tale data va effettuato il versamento dell'eventuale secondo oppure unico acconto per i contribuenti senza sostituto d'imposta (ad esempio i lavoratori domestici)

DUE INTERESSANTI INIZIATIVE

Ci piace sottolineare l'esistenza di iniziative che hanno come scopo l'aiutare e rendere più efficace l'assistenza domiciliare nei confronti degli anziani e dei non autosufficienti.

Iniziamo da quella partita da alcune ASL dell'Emilia che hanno deciso di riutilizzare i dipendenti, trasformandoli in docenti, per formare gli assistenti domiciliari, ossia le badanti. Tramite questi corsi si cerca di dare loro delle nozioni basilari infermieristiche.

L'intento ovviamente non è quello di sostituire il personale addetto con le badanti, ma di rendere più tranquillo il loro lavoro, sapendo di poter lasciare in mani più preparate i loro assistiti.

La seconda iniziativa invece ci è offerta dalla Comunità di Sant'Egidio che con "Viva gli anziani" ha istituito un network formato da servizi ASL, negozianti e assistenti a pagamento per prevenire le emergenze soprattutto degli ultra settantacinquenni che vivono soli. Lo scopo di questo network è quello di andare a bussare alle loro porte e con l'aiuto volontario dei vicini, dei negozianti e del telesoccorso garantito dalla ASL, diminuire i casi di ricovero e migliorare i servizi domiciliari.

Questi esempi, nonostante il periodo attuale di continua emergenza tagli, ci fanno ben sperare nel futuro e ci mostrano come attraverso il volontariato e le piccole idee si possa migliorare la vita di tanti.

massimale. La FIDALDO ha sottolineato che il 70-90% dei rapporti non a tempo pieno, anche se costanti, rientrerebbero nel nuovo limite di importo, contraddicendo il concetto di accessorialità ribadito più volte nel documento del Governo inviato alle Camere. Tale innalzamento porterebbe alla concreta possibilità di contenzioso su vasta scala per rivendicare ferie, tredicesima mensilità, TFR ed ogni altro istituto contrattuale non applicato, contenzioso che purtroppo risulta già avviato con l'esistenza di molteplici casi di ricorso al giudice già presentati.

Nella sua memoria la Federazione ha ribadito che un valore ridotto in termini di tempo (massimo di ore/anno) o di importo (€ 2.000 come per imprese e professionisti) riporterebbe al concetto di "lavoro occasionale di tipo accessorio", previsto all'origine della norma (D. Lgs. n. 276/2003).

Si è, inoltre, precisato che, nonostante che la definizione di "...attività lavorative di natura subordinata ...", presente nella precedente bozza del Governo, sia stata eliminata, rimarrebbe però l'ampio rischio di contenzioso per le famiglie e, oggettivamente, mortificherebbe il lavoro domestico ora che sta divenendo un volano economico importantissimo.

FIDALDO, pur comprendendo e condividendo la necessità di semplificare gli adempimenti, soprattutto per le famiglie, non ritiene quindi che un mezzo di pagamento, il c.d. voucher, possa sostituire la normativa del lavoro e la contrattazione collettiva e ribadisce come le cause già attivate confermino questa preoccupazione.

ENTRO IL 10 LUGLIO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI INPS

Scade venerdì 10 luglio il termine utile per il pagamento dei contributi INPS relativi al secondo trimestre 2015.

BONUS BEBÈ: DOMANDE DALL'11 MAGGIO

Dall'11 maggio 2015 è possibile presentare le domande per poter fruire dell'assegno a sostegno della natalità (il cosiddetto "bonus bebè") per ogni bambino nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017. Con la circolare n. 93 dell'8 maggio 2015 l'INPS ha fornito i chiarimenti necessari per avere accesso a questa nuova prestazione.

Innanzitutto può fare richiesta del bonus uno dei due genitori, sia esso cittadino italiano, comunitario oppure extracomunitario con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Al momento della domanda il richiedente deve essere residente in Italia e convivente con il figlio per il quale richiede l'assegno e deve essere in possesso di un ISEE, in corso di validità con un valore non superiore a 25.000 euro annui.

L'assegno decorre dalla data di nascita o di ingresso in famiglia ed è corrisposto dall'INPS in rate mensili di 80 euro fino al terzo anno di vita del bambino, oppure fino al terzo anno dall'ingresso in famiglia del figlio adottato o in affido preadottivo. Per i nuclei familiari in possesso di un ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l'importo è raddoppiato ed è pari a 160 euro mensili.

La domanda può essere presentata all'INPS solo per via telematica, attraverso uno dei tre canali:

- WEB – Servizi telematici accessibili di-

rettamente dal cittadino tramite PIN dispositivo, attraverso il portale dell'Istituto (www.inps.it – Servizi on line);

- Contact Center Integrato – numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06164.164 (numero da rete mobile con tariffazione);

- Patronati, attraverso i servizi offerti dagli stessi.

La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita del bambino o dall'ingresso in famiglia a seguito di adozione o affidamento preadottivo. In via transitoria, per le nascite o adozioni avvenute tra il 1° gennaio 2015 e il 27 aprile 2015, il termine di 90 giorni utile per la presentazione tempestiva della domanda scade il 27 luglio 2015. Per le domande presentate tardivamente l'assegno spetta a decorrere dalla data di presentazione della domanda.



APPROVATE LE NUOVE NORME SUL PRESTITO VITALIZIO IPOTECARIO. È stata approvata la legge recante modifiche all'art 11-quaterecies d.l. n. 203 del 30 settembre 2005 (come convertito), in materia di prestito vitalizio ipotecario; misura che consente di ottenere liquidità senza perdere la proprietà dell'immobile. In particolare, rispetto al testo pre-

CONFEDILIZIA: ELETTO IL NUOVO PRESIDENTE

L'avv. Giorgio Spaziani Testa è stato eletto all'unanimità nuovo Presidente di Confedilizia.

Succede all'avv. Corrado Sforza Fogliani, ora Presidente del Centro Studi della stessa Confedilizia.

Al Presidente Sforza Fogliani va il nostro ringraziamento per aver creduto in Assindatcolf e nello spirito associativo, facendosi anche promotore della FIDALDO, la Federazione che raccoglie le associazioni datoriali del settore domestico.

Alla carica di Tesoriere è stato eletto il dott. Dario dal Verme.

Al neo Presidente, avv. Spaziani Testa, ed al Tesoriere, dott. dal Verme, auguriamo buon lavoro.

CONFEDILIZIA INFORMA

vigente (cfr. Cn feb. 2006), la nuova disciplina riduce da 65 a 60 anni l'età minima per accedere al prestito in questione; inoltre specifica quali eventi possano dar luogo al rimborso integrale del debito in un'unica soluzione. (Cn. 04/2015)

RICONSEGNA IMMOBILE LOCATO. "Il conduttore, ai sensi degli artt. 1588 e 1590 cod. civ., al termine della locazione ed all'atto di riconsegna dell'immobile, ha l'onere di dare piena prova liberatoria della non imputabilità nei suoi confronti di ogni singolo danno riscontrato al bene locato, che deve presumersi in buono stato all'inizio del rapporto, esclusi solo i danni da normale deterioramento o consumo in rapporto all'uso dedotto in contratto" (sent. n. 2619/2014, inedita). (Cn. 04/2015)

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA. "Le spese di manutenzione straordinaria del bene locato sono quelle (ha detto la Cassazione, sent. n. 27540/2013, inedita) relative a opere non prevedibili o normalmente necessarie in dipendenza del godimento normale della cosa nell'ambito dell'ordinaria durata del rapporto locatizio e che presentano un costo sproporzionato rispetto al corrispettivo della locazione. Ne consegue – ha detto ancora la Suprema Corte – che rientrano in tale categoria anche le opere di manutenzione di notevole entità, in quanto finalizzate non già alla mera conservazione del bene ma ad evitarne il degrado edilizio e caratterizzate dalla natura particolarmente onerosa dell'intervento manutentivo". (Cn. 04/2015)

GLI ASSEGNI FAMILIARI PER I CITTADINI EXTRACOMUNITARI

La direttiva europea n. 2003/109/CE ha attribuito lo status di cittadino europeo ai cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno soggiornanti lungo periodo. Questo comporta, tra le altre cose, che possono beneficiare delle prestazioni sociali, e dell'assistenza sociale ai sensi della legislazione vigente nei singoli Stati membri dell'Unione.

L'Italia ha correttamente recepito questa direttiva, ma è dovuta intervenire una sentenza del giudice di Brescia (n. 4163/2014) per consentire la giusta applicazione anche relativamente agli assegni familiari erogati dall'INPS.

Ricordiamo che i lavoratori domestici hanno diritto a percepire gli assegni familiari al pari degli altri lavoratori subordinati, con la differenza che gli assegni non sono anticipati in busta paga dal datore di lavoro, ma pagati direttamente dall'Istituto tramite bonifico bancario o bonifico do-

miciliato presso un ufficio postale. Per poter richiedere l'assegno il nucleo familiare deve essere composto da almeno due persone e il reddito complessivo del nucleo deve essere al di sotto di determinati importi aggiornati annualmente. Nella domanda vanno indicati i dati anagrafici e il reddito di tutti i componenti del nucleo familiare, compresi i familiari a carico residenti all'estero. Il giudice del Tribunale di Brescia ha accettato il ricorso di sei lavoratori extracomunitari che erano stati obbligati dall'INPS a restituire gli assegni ottenuti per familiari che erano sì a carico, ma non erano presenti sul territorio italiano, in quanto considerati dall'Istituto non facenti parte del nucleo familiare.

Il giudice ha ritenuto questa condotta discriminatoria nei confronti dei lavoratori, esclusi dall'applicazione della normativa generale solo perché extracomunitari anche se in possesso del permesso di soggiorno soggiornanti lungo periodo.

CON IL 730/2015 LA COLF PUÒ CHIEDERE IL "BONUS" DI OTTANTA EURO

Con la dichiarazione dei redditi anche i lavoratori domestici potranno usufruire del cosiddetto *bonus* degli 80 euro, introdotto dal D. L. n. 66/2014. Non essendo il datore di lavoro domestico sostituto di imposta, il *bonus* non poteva, infatti, essere erogato in busta paga, come è avvenuto per gli altri lavoratori dipendenti. Ora i lavoratori domestici potranno recuperarlo, se ricorrono i presupposti, presentando il 730/2015 senza sostituto. Sulla base del reddito effettivamente percepito nel 2014, desumibile dalla dichiarazione sostitutiva del CU rilasciata dal proprio datore, al netto dei contributi previdenziali, verrà calcolata l'imposta, ma sarà anche calcolato il *bonus*. Si ricorda che il *bonus* spetta se il reddito complessivo percepito nel 2014 è superiore a 8 mila euro e inferiore a 26 mila euro. Se il *bonus* risulterà inferiore alle imposte da pagare, sarà "detratto" dall'importo da versare, se viceversa risulterà su-

periore all'imposta, il lavoratore andrà a credito e avrà quindi diritto al rimborso da parte dello Stato.

DEDUZIONI E DETRAZIONI DEL DATORE DI LAVORO

Sempre in tema di dichiarazioni fiscali, ricordiamo ai datori di lavoro domestico che è possibile godere delle agevolazioni fiscali quali la **deduzione dei contributi INPS** e la **parziale detrazione del costo della badante**.

Nello specifico i contributi INPS a carico del datore di lavoro possono essere portati in deduzione, in sede di dichiarazione fiscale, nel limite massimo di € 1.549,37 per anno e per contribuente, mentre la detrazione parziale del costo della badante, pari al 19% di € 2.100,00 (ovvero € 399,00), è fruibile solo dai datori di lavoro non autosufficienti e con reddito fino a € 40.000,00/anno.

Si ricorda che il 730 precompilato contiene già i dati relativi ai contributi dei lavoratori domestici versati nell'anno di imposta 2014.

NUOVO MODELLO PER LA DENUNCIA DI INFORTUNIO

L'Inail ha provveduto ad aggiornare il **modello di denuncia/comunicazione di infortunio** con relative istruzioni per la compilazione. **Le novità per il settore domestico riguardano la Sezione Dati Retributivi**. Sono stati, infatti, adeguati i campi relativi alla comunicazione delle retribuzioni per gli addetti ai servizi domestici e familiari e di riassetto e pulizia. Si ricorda che per le denunce di infortuni occorsi alle lavoratrici domestiche, la comunicazione deve essere inoltrata, tramite raccomandata a.r. o, per coloro che ne fossero in possesso, tramite la PEC, allegando copia del certificato medico di infortunio, entro 2 giorni dalla data di ricezione del certificato medico, ed entro 24 ore in caso di infortunio mortale o con pericolo di morte.

CAS.SA.COLF: NUOVE PRESTAZIONI PER LAVORATORI E DATORI DI LAVORO

Dal 1° marzo 2015 è entrato in vigore il nuovo piano sanitario della Cas.sa.colf, organismo bilaterale del comparto domestico, che ha lo scopo di fornire prestazioni e servizi a favore dei lavoratori e datori di lavoro, comprensive di trattamenti assistenziali sanitari e assicurativi, integrativi e aggiuntivi delle prestazioni pubbliche.

Tra i miglioramenti alle prestazioni già riconosciute ai collaboratori familiari, ricordiamo l'aumento a 30,00 euro, del rimborso giornaliero per il ricovero e per la convalescenza, il raddoppio dell'importo rimborsabile dei ticket sanitari, che è passato da 150,00 a 300,00 euro l'anno, mentre per quanto riguarda le malattie oncologiche il rimborso dei ticket è stato portato a 500,00 euro annui. Si segnala, inoltre, come l'Organismo continui ad essere attento alle esigenze della donna lavoratrice ed in stato interessante, decidendo di elevare a 1.000,00 euro il massimale annuo per il rimborso delle spese di gravidanza e riconoscendo un rimborso di 5.000,00 euro per gli interventi chirurgici effettuati nel primo anno di vita del neonato, nonché della retta di vitto e di pernottamento dell'accompagnatore per il periodo del ricovero.

Passando, invece, alle nuove prestazioni presenti nel piano sanitario, è stato previsto il rimborso per i trattamenti fisioterapici e le cure termali, fino a 250,00 euro annui, applicando una franchigia del 25%, e un indennizzo di 1.000,00 euro per i grandi interventi o i gravi eventi morbosi. Infine, per completare il piano di assistenza verso i lavoratori, la Cas.sa.colf ha sottoscritto una convenzione con UNISALUTE.

Per quanto concerne invece le prestazioni rivolte ai datori di lavoro è stata aggiunta la prestazione per responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), nei casi di danni involontariamente causati da lavoratori regolarmente iscritti alla Cassa. Nello specifico, l'Ente ha previsto di rimborsare le spese sostenute nel massimale di 25.000,00 euro per ciascun sinistro e per anno civile.

DAL PRIMO MAGGIO IN VIGORE LA NASPI

A decorrere dal 1° maggio il lavoratore che ha perso il lavoro a seguito di licenziamento o di dimissioni per giusta causa o di risoluzione consensuale ai sensi della procedura conciliativa ex art. 7, L. n. 604/1966, potrà fare richiesta della NASpI, la Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego.

I requisiti per accedere a tale prestazione sono:

- almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione;
- 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

La NASpI sostituisce le indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI.

IL DIRETTIVO DI ASSINDATCOLF

Presidente: Dott. Renzo Gardella

Vice Presidenti: Ing. Lelio Casale, Dott. Andrea Zini

Segretario: Dott.ssa Teresa Benvenuto

Consiglieri: Avv. Corrado Sforza Fogliani, Avv. Giorgio Spaziani Testa, Dott. Ivo Amendolagine, Cav. Tiziano Casprini, Rag. Elio Fico, Ing. Armando Fronduti, Dott. Lamberto Londini, Dott. Dario Lupi, Sig. Stefano Rossi, Avv. Michele Zippitelli.

Tesoriere: Comm. Michele Vigne

Revisori dei conti: Dott. Dario dal Verme, Dott. Paolo Babbo, Dott. Maurizio Guglielmi.

SUL PROSSIMO NUMERO PUBBLICHEREMO UNA TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE PRESTAZIONI EROGATE DALL'ENTE IN BASE AL NUOVO PIANO SANITARIO